

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Rettifica

In seguito ad un errore della Cancelleria federale, il testo che figura qui appresso non è stato pubblicato nel Foglio federale del 10 aprile 2001. La presente pubblicazione vi rimedia, ma non modifica il termine assegnato per la raccolta delle firme. Tale termine è iniziato il 10 aprile 2001 e scade il 10 ottobre 2002.

24 aprile 2001

Cancelleria federale

Iniziativa popolare federale „Utili della Banca nazionale per l'AVS“

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „Utili della Banca nazionale per l'AVS“, presentata il 15 marzo 2001; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale „Utili della Banca nazionale per l'AVS“, presentata il 15 marzo 2001, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

¹ RS 161.1
² RS 161.11
³ RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

Nr.	Cognome	Nome	Indirizzo	Nr.	NPA	Domicilio
1.	Béguelin	Michel	Rue des Fontenailles	10	1007	Lausanne
2.	Dormond	Marlyse	Rue des Fontenailles	10	1007	Lausanne
3.	Dünki	Max	Spiegelhofweg	7	8942	Oberrieden
4.	Fankhauser	Angeline	In den Lettenreben	15	4104	Oberwil
5.	Hubacher	Helmut	Gerbergässlein	26	4001	Basel
6.	Hubmann	Vreni	Hofwiesenstrasse	12	8057	Zürich
7.	Jans	Armin	Aegeristrasse	60	6300	Zug
8.	Kaeser	Fritz	Rue Soubeyran	8	1203	Genève
9.	Lieberherr	Emilie	Schipfe	45	8023	Zürich
10.	Marti	Claudio	Weiherweg	2	5080	Laufenburg
11.	Tschudi	Hans Peter	Pelikanweg	5	4054	Basel
12.	Rechsteiner	Rudolf	Im Davidsboden	10	4056	Basel
13.	Rossini	Stéphane	Sornard		1997	Haute Nendaz
14.	Schmid	Odilo	Bahnhofstrasse	11	3900	Brig Glis
15.	Tschäppät	Alexander	Merzenacker	70	3006	Bern
16.	Wyss	Ursula	Rabbentalstrasse	83	3013	Bern
17.	Schüepp	Doris	Stationsstrasse	39	8003	Zürich
18.	Keiser	Cesar	Englischviertelstrasse	38	8032	Zürich
19.	Zäch	Guido	Mühlegasse	19	4800	Zofingen
20.	Neiryneck	Jacques	Ormet	17b	1024	Ecublens
21.	Reimann	Fritz	Asterweg	39d	3604	Thun
22.	Gerwig	Andreas	Hardstrasse	54	4052	Basel
23.	Menétréy-Savary	Anne-Catherine	Ruelle du Port		1813	St. Saphorin
24.	Pedrina	Fabio	Via Stazione		6780	Airolo
25.	Fehr	Jacqueline	Ackeretstrasse	19	8400	Winterthur

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale „Utili della Banca nazionale per l'AVS“ soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comité pour la sécurité AVS (COSA), presidente: Rudolf Rechsteiner, consigliere nazionale, casella postale 105, 4011 Basilea, e pubblicata nel Foglio federale del 10 aprile 2001.

27 marzo 2001

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Iniziativa popolare federale „Utili della Banca nazionale per l'AVS“

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 99 cpv. 4

⁴ L'utile netto della Banca nazionale è versato al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È fatta salva una quota destinata ai Cantoni, pari a un miliardo di franchi annui; tale importo può essere adeguato per legge all'evoluzione dei prezzi.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 197 (nuovo)

1. Disposizione transitoria dell'art. 99 cpv. 4 (nuova)

L'articolo 99 capoverso 4 entra in vigore al più tardi due anni dopo l'accettazione da parte di popolo e Cantoni. Se entro tale data non sono stati effettuati i necessari adeguamenti legislativi, il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione.